



Comune di Visso
Provincia di Macerata



**COPIA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

DELIBERAZIONE NUMERO 199

DEL 11-12-2018

Oggetto: TERRENI ADIBITI AL PASCOLO ESTIVO DI PROPRIETA' COMUNALE. TRASFORMAZIONE DELLE CONCESSIONI DEMANIALI IN AFFITTI A SEGUITO NUOVI REQUISITI STABILITI DALLA REGIONE MARCHE PER ACCESSO FONDI REGIONALI. DITTE VARIE. FISSAZIONE CRITERI E APPROVAZIONE

L'anno duemiladiciotto, il giorno undici del mese di dicembre alle ore 09:55, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per trattare, tra l'altro dell'oggetto suindicato alla presenza dei Signori:

PAZZAGLINI GIULIANO	SINDACO	P
SPIGANTI MAURIZI GIAN-LUIGI	VICESINDACO	P
SERFAUSTINI PATRIZIA	ASSESSORE	A

Assegnati n. 3 In carica n. 3

Presenti n. 2 Assenti n. 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzante (Art.97, comma 4. a, del T.U. n.267/200) il SEGRETARIO COMUNALE Sig. Galassi D.ssa Gabriella Maria

Riconosciuta valida l'adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. PAZZAGLINI GIULIANO in qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno.

Immediatamente eseguibile	S
Soggetta a ratifica da parte del Consiglio	N

**PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA CORRISPONDENTE N. 208 DELL'ANNO
07-12-2018 AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL T.U. n.267/2000.**

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 09-12-2018

Il Responsabile del servizio
F.to **Remigi Valentina**

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data: 09-12-2018

Il Responsabile del servizio
F.to **Remigi Valentina**

LA GIUNTA COMUNALE

- Visto il T.U. Ordinamento Enti Locali 18.08.2000, n.267;
 - Premesso che sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Servizio Area Amministrativa Contabile, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49, c.1 del T.U. n.267/2000 e s.m.i., ha espresso parere favorevole;
 - Visto il documento istruttorio predisposto dal Responsabile del procedimento Rag. Marzoli Armandina e riportato in calce alla presente deliberazione, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;
- Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;
- Vista la proposta del Responsabile del procedimento;
- Visto il vigente regolamento comunale di polizia rurale;
- Visto il T.U. n.267/2000 e s.m.i.;
- Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano,

DELIBERA

A) - La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

B) – **TRASFORMARE** i seguenti contratti di concessione demaniale in essere con altrettanti allevatori, già prorogati nelle giunte precedenti, **in contratti di affitto** per la durata di anni 12 (dodici) dalla data di stipula del nuovo contratto ,secondo lo schema contrattuale allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, e con l'assistenza , per i patti in deroga alla L.203/82, delle organizzazioni Professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale per mezzo delle loro organizzazioni provinciali:

- SABBATINI LUCIA contratto rep. n.564 del 16.5.2018
- SABBATINI MATTEO contratto rep.n.559 del 14.05.2018
- SABBATINI MATTEO contratto rep.n.571 del 13.06.2018
- BENEDETTI LEONARDO contratto rep.n.563 del 16.5.2018
- OTTAVIANI ELISABETTA contratto rep.n.568 del 30.05.2018
- TROIANI MARIO contratto rep.n.555 del 11.05.2018
- SEBASTIANI MARCO contratto rep.n.561 del 15.05.2018
- SEBASTIANI DAMIANO contratto rep.n.560 del 14.05.2018
- SCOLASTICI MARCO contratto rep.n.556 del 14.05.2018
- SCOLASTICI MARCO contratto rep.n.532 del 20.05.2016
- CARAFFA POMPONIO contratto rep.n.455 del 28.02.2014
- CARAFFA POMPONIO contratto rep.n.456 del 28.02.2014
- TROIANI FABIO MASSIMO contratto rep.n.440 del 11.01.2014
- TROIANI FABIO MASSIMO contratto rep.n. 441 del 11.01.2014

C) – **STABILIRE** il canone di affitto annuale in Euro 42,00 per ettaro sulla base delle considerazioni espresse in premessa;

D) – **STABILIRE** che i terreni e le porzioni di particelle di pascolo oggetto dei contratti di affitto sostitutivi, sono esattamente quelli individuati ed utilizzati dai medesimi allevatori nelle concessioni demaniali, i cui contratti, alla data di

stipula del contratto di affitto, si intendono risolti di diritto, fatti salvi tutti gli adempimenti dovuti dall'allevatore alla data di stipula del nuovo contratto.

E) – **MANTENERE** , quale carico massimo di bestiame consentito, l'indice di 1,3 UBA per ettaro, già in essere per le concessioni demaniali.

F) – **STABILIRE** che la tassa pascolo, con decorrenza dalla data di stipula dei contratti di affitto, e quindi proporzionalmente con riferimento alla stagione pascoliva 2018, ed integralmente per le stagioni pascolive successive, limitatamente al carico massimo di bestiame di 1,3 UBA per ettaro, rapportato alla superficie complessiva e alla zona di pascolo contrattualizzata di cui si usufruisce, non è dovuta dall'allevatore affittuario.

G) – **STABILIRE** che, come previsto per legge, gli affittuari presteranno, per i nuovi contratti sostitutivi delle concessioni, una cauzione definitiva, pari al canone annuo aumentato del 20% entro la prima annualità del contratto con le modalità che verranno stabilite con separato atto dall'Amministrazione Comunale.

H) - **STIPULARE** con i richiedenti autorizzati apposito contratto di affitto fondi rustici ai sensi della L.203/82, sulla base dello schema allegato al presente atto che con tale atto si approva, incaricando il Responsabile dell'Area Amministrativa Contabile della relativa stipula e degli atti conseguenti.

Inoltre, stante la necessità e l'urgenza del provvedimento per consentire in tempo utile l'accesso ai Fondi Regionali, con separata votazione unanime favorevole,

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del d. lgs. N. 267/2000.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

P R E M E S S O

- CHE l'Amministrazione comunale ha in essere, con diversi allevatori locali, dei contratti di concessione demaniale pluriennali di terreni pascolivi di proprietà del Comune e insistenti sul territorio comunale, soggetti ad uso civico, e per i quali viene corrisposto un canone di concessione di Euro 26,00 ad ettaro integrativo della tassa pascolo dovuta per i capi condotti al pascolo con un carico massimo di bestiame di 1,3 UBA per ettaro;
- CHE l'Amministrazione comunale, per venire incontro alle esigenze di partecipazione ai bandi regionali del P.S.R. 2014/2020 ed in particolare a quello riservato ai giovani agricoltori operanti nei Comuni del cratere sismico 2016, su richiesta degli allevatori medesimi, ha deliberato la proroga anticipata per ulteriori sei anni delle concessioni in essere al fine di consentire la dichiarazione di impegno iniziale per il lasso di tempo richiesto dai bandi, anche a seguito del decreto del dirigente del servizio politiche agroalimentari della Regione Marche n.376 del 29.11.2018, che ha espressamente ricompreso tra i titoli che attribuiscono la disponibilità delle superfici, anche la concessione demaniale nel caso in cui il richiedente ai fini dell'insediamento intenda acquisire terreni appartenenti al demanio pubblico;
- CHE la Regione Marche, in data 05.12.2018, con decreto n.389 del medesimo dirigente del servizio politiche agroalimentari, ha annullato l'integrazione del bando disposta con il decreto di cui al punto precedente della sottomisura 6.1. "Aiuti all'avviamento per l'insediamento di giovani agricoltori" annualità 2018, approvato con DDS n.105 del 5.4.2018, limitatamente all'inserimento della concessione demaniale nell'ambito dei titoli che attribuiscono la disponibilità delle superfici;
- CHE il Comune di Visso, ritiene opportuno, nella propria funzione di garante delle pari opportunità per gli allevatori locali già fortemente colpiti dalla crisi sismica iniziata nell'agosto 2016, e al fine del massimo sostegno all'economia locale ed in particolare della nascita e dello sviluppo delle nuove imprese in particolare di giovani, di stabilire, per conformarsi ai dettami della Regione Marche, che le concessioni demaniali in essere sul territorio, per le quali è stata attualmente richiesta e deliberata la proroga anticipata, ancorché non ancora contrattualizzata, per partecipare a detti bandi regionali del P.S.R. 2014/2020, vengano trasformate, per le medesime superfici, in contratti di affitto di fondi rustici ex L.203/82, per un periodo di anni dodici dalla data di stipula dei relativi contratti di affitto, con l'assistenza delle organizzazioni di categoria per i patti in deroga;
- CHE, cambiando l'istituto giuridico e i presupposti da concessione demaniale a contratto di affitto per gli allevatori interessati, deve stabilire il canone di affitto annuale che, viene ritenuto congruo nella misura di Euro 42,00 per ettaro, comprensivo della somma di Euro 26,00 per ettaro del canone integrativo già corrisposto per le concessioni demaniali attuali e della tassa pascolo per il carico massimo di bestiame consentito di 1,3 UBA per ettaro, dando atto che con l'istituto contrattuale dell'affitto, per il carico massimo di bestiame di 1,3 UBA per ettaro rapportato alla superficie di ogni contratto con decorrenza dalla data di stipula del medesimo e proporzionalmente con riferimento alla stagione pascoliva 2018, ed

integralmente per le stagioni pascolive successive, non sarà dovuta dagli stessi allevatori, la relativa tassa pascolo;

- CHE alla data di stipula del nuovo contratto di affitto, le concessioni demaniali precedenti riferite a quei terreni, sono da considerare risolte di diritto, dando atto che le porzioni di terreni affittati si intendono integralmente quelli già oggetto di concessione;
- CHE la ditta affittuaria dovrà prestare cauzione definitiva a garanzia del presente contratto di affitto, pari al canone annuo aumentato del 20% entro la prima annualità del contratto con modalità che verranno stabilite dall'Amministrazione comunale;
- Che le parti intendono sottoscrivere un contratto di affitto ai sensi e per gli effetti della legge n.203 del 3.5.1982 e s.m.i. avvalendosi dell'art.45 che prevede la validità degli accordi anche in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari stipulati con l'assistenza delle Organizzazioni Professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale per mezzo delle loro organizzazioni provinciali e tenendo conto degli art.23 e 29 della Legge n.11 del 11.02.1971, secondo lo schema di contratto allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale,
- Che in particolare, si delibera che la durata del contratto è fissata in dodici (12) anni a decorrere dalla data di stipula del relativo contratto di affitto, anche in ossequio dell'art.3 della L.203/82 trattandosi di territori dichiarati montani, e di fissare il canone di affitto, in Euro 42,00 per ettaro;
- Ritenuto di dover stipulare con il richiedente autorizzato apposito contratto di affitto, sulla base dello schema allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

PROPONE DI D E L I B E R A R E

A) - La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

B) – **TRASFORMARE** i seguenti contratti di concessione demaniale in essere con altrettanti allevatori, già prorogati nelle giunte precedenti, **in contratti di affitto** per la durata di anni 12 (dodici) dalla data di stipula del nuovo contratto ,secondo lo schema contrattuale allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, e con l'assistenza , per i patti in deroga alla L.203/82, delle organizzazioni Professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale per mezzo delle loro organizzazioni provinciali:

- SABBATINI LUCIA contratto rep. n.564 del 16.5.2018
- SABBATINI MATTEO contratto rep.n.559 del 14.05.2018
- SABBATINI MATTEO contratto rep.n.571 del 13.06.2018
- BENEDETTI LEONARDO contratto rep.n.563 del 16.5.2018
- OTTAVIANI ELISABETTA contratto rep.n.568 del 30.05.2018
- TROIANI MARIO contratto rep.n.555 del 11.05.2018
- SEBASTIANI MARCO contratto rep.n.561 del 15.05.2018
- SEBASTIANI DAMIANO contratto rep.n.560 del 14.05.2018
- SCOLASTICI MARCO contratto rep.n.556 del 14.05.2018
- SCOLASTICI MARCO contratto rep.n.532 del 20.05.2016
- CARAFFA POMPONIO contratto rep.n.455 del 28.02.2014
- CARAFFA POMPONIO contratto rep.n.456 del 28.02.2014

- TROIANI FABIO MASSIMO contratto rep.n.440 del 11.01.2014
- TROIANI FABIO MASSIMO contratto rep.n. 441 del 11.01.2014

C) – **STABILIRE** il canone di affitto annuale in Euro 42,00 per ettaro sulla base delle considerazioni espresse in premessa;

D) – **STABILIRE** che i terreni e le porzioni di particelle di pascolo oggetto dei contratti di affitto sostitutivi, sono esattamente quelli individuati ed utilizzati dai medesimi allevatori nelle concessioni demaniali, i cui contratti, alla data di stipula del contratto di affitto, si intendono risolti di diritto, fatti salvi tutti gli adempimenti dovuti dall'allevatore alla data di stipula del nuovo contratto.

E) – **MANTENERE** , quale carico massimo di bestiame consentito, l'indice di 1,3 UBA per ettaro, già in essere per le concessioni demaniali.

F) – **STABILIRE** che la tassa pascolo, con decorrenza dalla data di stipula dei contratti di affitto, e quindi proporzionalmente con riferimento alla stagione pascoliva 2018, ed integralmente per le stagioni pascolive successive, limitatamente al carico massimo di bestiame di 1,3 UBA per ettaro, rapportato alla superficie complessiva e alla zona di pascolo contrattualizzata di cui si usufruisce, non è dovuta dall'allevatore affittuario.

G) – **STABILIRE** che, come previsto per legge, gli affittuari presteranno, per i nuovi contratti sostitutivi delle concessioni, una cauzione definitiva, pari al canone annuo aumentato del 20% entro la prima annualità del contratto con le modalità che verranno stabilite con separato atto dall'Amministrazione Comunale.

H) - **STIPULARE** con i richiedenti autorizzati apposito contratto di affitto fondi rustici ai sensi della L.203/82, sulla base dello schema allegato al presente atto che con tale atto si approva, incaricando il Responsabile dell'Area Amministrativa Contabile della relativa stipula e degli atti conseguenti.

Inoltre, stante la necessità e l'urgenza del provvedimento per consentire in tempo utile l'accesso ai Fondi Regionali, con separata votazione unanime favorevole,

PROPONE DI DELIBERARE

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del d. lgs. N. 267/2000.

Visso 09.12.2018
PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL

f.to (Rag. Marzoli Armandina)

Allegato delibera giunta comunale n.199 del 11.12.2018
COMUNE DI VISSO
Provincia di Macerata

SCRITTURA PRIVATA

**CONTRATTO DI AFFITTO TERRENI ADIBITI AL PASCOLO
ESTIVO DI PROPRIETA' COMUNALE PER DODICI ANNI
DALLA DATA DI STIPULA PER TRASFORMAZIONE
CONCESSIONI DEMANIALI IN ESSERE A SEGUITO DEI NUOVI
REQUISITI STABILITI DALLA REGIONE MARCHE PER
ACCESSO A FONDI REGIONALI.**

Rep.n. _____ del _____
L'anno Duemila _____ addì _____ del mese di _____ alle
ore _____ presso la Civica Residenza;

T R A

1)- La Sig.ra **Remigi Valentina**, nata a Camerino il 29.01.1975, Responsabile area amm.vo-finanziaria del Comune di Visso, in forza del decreto sindacale n.13 del 31.12.2014 prot.n.7144, la quale in esecuzione della deliberazione giunta comunale n. _____ in data _____, in nome e per conto dell'Ente che rappresenta (C.F.81000730432);

E

2) - Il Sig. _____ nato a _____ il _____, e residente in _____
Via _____ n. _____, il quale dichiara di agire in nome e per proprio conto (C.F. _____) in qualità di titolare o /legale rappresentante dell'impresa agricola/zootecnica denominata _____ con sede in _____ Via _____ n. _____ iscritta al registro delle imprese di _____ al n.ro _____ che nel proseguo verrà indicata come affittuario;
i quali dichiarano di voler addivenire alla stipula del presente contratto ai sensi dell'art.45 della Legge n.203/82, avvalendosi dell'assistenza delle organizzazioni professionali agricole individuate rispettivamente nella _____ di _____ e nella _____ di _____;

P R E M E S S O

- CHE l'Amministrazione comunale ha in essere, con diversi allevatori locali, dei contratti di concessione demaniale pluriennali di terreni pascolivi di proprietà del Comune e insistenti sul territorio comunale, soggetti ad uso civico, e per i quali viene corrisposto un canone di concessione di Euro 26,00 ad ettaro integrativo della tassa pascolo dovuta per i capi condotti al pascolo con un carico massimo di bestiame di 1,3 UBA per ettaro;
- CHE l'Amministrazione comunale, per venire incontro alle esigenze di partecipazione ai bandi regionali del P.S.R. 2014/2020 ed in particolare a quello riservato ai giovani agricoltori operanti nei Comuni del cratere sismico 2016, su richiesta degli allevatori medesimi, ha deliberato la proroga anticipata per ulteriori sei anni delle concessioni in essere al fine di consentire la dichiarazione di impegno iniziale per il lasso di tempo richiesto dai bandi, anche a seguito del decreto del

dirigente del servizio politiche agroalimentari della Regione Marche n.376 del 29.11.2018, che ha espressamente ricompreso tra i titoli che attribuiscono la disponibilità delle superfici, anche la concessione demaniale nel caso in cui il richiedente ai fini dell'insediamento intenda acquisire terreni appartenenti al demanio pubblico;

- CHE la Regione Marche, in data 05.12.2018, con decreto n.389 del medesimo dirigente del servizio politiche agroalimentari, ha annullato l'integrazione del bando disposta con il decreto di cui al punto precedente della sottomisura 6.1. "Aiuti all'avviamento per l'insediamento di giovani agricoltori" annualità 2018, approvato con DDS n.105 del 5.4.2018, limitatamente all'inserimento della concessione demaniale nell'ambito dei titoli che attribuiscono la disponibilità delle superfici;

- CHE il Comune di Visso, ha ritenuto opportuno, nella propria funzione di garante delle pari opportunità per gli allevatori locali già fortemente colpiti dalla crisi sismica iniziata nell'agosto 2016, e al fine del massimo sostegno all'economia locale ed in particolare della nascita e dello sviluppo delle nuove imprese in particolare di giovani, con deliberazione della giunta comunale n. ____ del _____, ha stabilito, per conformarsi ai dettami della Regione Marche, che le concessioni demaniali in essere sul territorio, per le quali è stata attualmente richiesta e deliberata la proroga anticipata, ancorché non ancora contrattualizzata, per partecipare a detti bandi regionali del P.S.R. 2014/2020, vengano trasformate, per le medesime superfici, in contratti di affitto di fondi rustici ex L.203/82, per un periodo di anni dodici dalla data di stipula dei relativi contratti di affitto, con l'assistenza delle organizzazioni di categoria per i patti in deroga;

- CHE, con la medesima deliberazione, la giunta comunale, ha stabilito il canone di affitto annuale in Euro 42,00 per ettaro, in linea con la determinazione del canone integrativo e della tassa pascolo già in essere per le concessioni demaniali attuali, dando atto che con l'istituto contrattuale dell'affitto, per il carico massimo di bestiame di 1,3 UBA per ettaro rapportato alla superficie di ogni contratto con decorrenza dalla data di stipula del medesimo e proporzionalmente con riferimento alla stagione pascoliva 2018, ed integralmente per le stagioni pascolive successive, non sarà dovuta dagli stessi allevatori, la relativa tassa pascolo;

- CHE alla data di stipula del nuovo contratto di affitto, le concessioni demaniali precedenti riferite a quei terreni, sono considerate risolte di diritto, e si dà atto che le porzioni di terreni affittati si intendono integralmente quelli già oggetto di concessione;
- CHE la ditta affittuaria dovrà prestare cauzione definitiva a garanzia del presente contratto di affitto, pari al canone annuo aumentato del 20% entro la prima annualità del contratto con modalità che verranno stabilite dall'Amministrazione comunale;
- Che le parti intendono sottoscrivere un contratto di affitto ai sensi e per gli effetti della legge n.203 del 3.5.1982 e s.m.i. avvalendosi dell'art.45 che prevede la validità degli accordi anche in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari stipulati con l'assistenza delle Organizzazioni Professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale per mezzo delle loro organizzazioni provinciali e tenendo conto degli art.23 e 29 della Legge n.11 del 11.02.1971;
- Che in particolare, le parti hanno accettato di fissare la durata del contratto in dodici (12) anni a decorrere dalla data di stipula del presente contratto anche in ossequio dell'art.3 della L.203/82 trattandosi di territori dichiarati montani, e di fissare il canone di affitto, come derivante dalle disposizioni della delibera di giunta comunale n. ____ del _____, in Euro 42,00 per ettaro;
- Che essendo intenzione delle parti far cio' risultare da apposito atto formale, di

comune accordo,

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti come sopra rappresentate, stipulano e convengono quanto segue:

Art. 1

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2

La Sig.ra Remigi Valentina, nella espressa qualifica di cui sopra per conto del Comune di Visso proprietario dei terreni di cui trattasi, **cede in affitto**, per trasformazione della precedente concessione demaniale in essere, al Sig. _____ in qualità di titolare o/legale rappresentante dell'impresa agricola/zootecnica _____ con sede in _____ Via _____, come sopra meglio individuata, **che accetta**, il pascolo estivo montano di proprietà Comunale sito in Comune di Visso, annesso di _____, della superficie complessiva di Ha _____ con i seguenti estremi catastali:
Foglio Particella Destinazione catastale Superficie catastale Superficie affittata

Totale superficie affittata ha _____
, per un periodo di anni 12 (dodici) decorrenti dalla stipula del presente contratto, in deroga agli artt 1 e 21 della L.203/82, e dietro la corresponsione di un **canone annuo di Euro 42,00 per ettaro e così per complessivi Euro _____ - (in lettere _____)** anch'esso stabilito in deroga agli artt. 8 e seguenti della L.203/82.

Art. 3

Il pagamento del canone annuo deve essere effettuato in unica soluzione presso la Tesoreria Comunale – UBI Banca - Agenzia di Visso - prima dell'immissione del bestiame nel pascolo di cui sopra, e comunque entro il 1^a giugno di ogni anno.

Il canone di affitto sarà oggetto di rivalutazione annuale nella misura del 75% dell'incremento degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati.

Il ritardo di tre mesi del pagamento del canone comporta l'automatica risoluzione del contratto.

Art.4

L'affittuario dichiara di accettare l'affitto alle condizioni pattuite nel seguente contratto, e nel rispetto dei dettami della delibera di giunta comunale n. _____ del _____, nelle attuali condizioni e con tutte le servitù attive e passive presenti, e nell'attuale situazione delle vie di accesso agli stessi per tutta la durata del presente contratto.

L'affittuario dichiara di conoscere il terreno e di ritenerlo idoneo per uso pascolo per l'allevamento del bestiame; di rinunciare, come in effetti rinuncia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.45 della legge n.203/82, sia agli artt.1 e 22 sulla durata dei contratti, ad ogni azione di adeguamento o perequazione del canone di cui agli artt. 8 e seguenti della citata legge, sia ad ogni ipotesi di indennizzo di cui agli artt.43 e 50 della medesima legge, sia al diritto di eseguire qualsiasi miglioramento ai sensi degli artt. 16 e seguenti sempre della legge n.203/82, fatto salvo quanto previsto in appresso, sia infine ed in generale ad ogni diritto che potesse spettargli in relazione alla predetta

legge 203/82 e/o ad ogni altra legge in materia di patti agrari che contenesse disposizioni in contrasto con le clausole di cui al presente contratto.

Art. 5

L'affittuario si impegna a custodire i beni oggetto del presente contratto con la diligenza del buon padre di famiglia e si obbliga a curare il mantenimento della cotica erbosa del terreno secondo le regole della buona tecnica agraria.

L'affittuario si impegna inoltre a garantire il diritto di uso civico di pascolo da parte degli utenti dei terreni interessati dal presente contratto e non potrà vantare in merito riserve, danni, risoluzione del contratto o richiedere la diminuzione del canone.

Il pascolo dovrà essere condotto con le seguenti prescrizioni:

- La superficie e l'individuazione del pascolo resta limitata dai soliti e noti confini che saranno rispettati e fatti rispettare dal conduttore dell'affitto e si intende integralmente quella già oggetto di concessione;
- Il pascolo nei suddetti terreni pascolivi può esercitarsi nei periodi consentiti dalle norme vigenti statali e della Regione in cui i terreni ricadono ;
- L'affittuario avrà solo il diritto di far pascolare l'erba o di falciarla nel solo tempo previsto per il suddetto periodo di pascolo, nonché di utilizzare la legna morta esistente nel bosco degli stessi pascoli, restando tassativamente vietato l'abbattimento di piante, salvo sempre il diritto del Comune di utilizzare i boschi esistenti nei surriferiti pascoli senza che l'affittuario possa accampare alcuna pretesa per la diminuzione del canone annuo di affitto.
- Il carico massimo di bestiame che l'affittuario immette nel pascolo viene limitato come appresso in 1,3 UBA per ettaro calcolato secondo la seguente tabella di conversione:

- Bovini ed equini con età inferiore a 6 mesi	0 UBA
- Bovini con età compresa tra 6 mesi e 2 anni	0,6 UBA
- Bovini con età superiore a 2 anni	1 UBA
- Pecore	0,15 UBA
- Capre	0,15 UBA
- Equini con età superiore a 6 mesi	1 UBA

- L'affittuario ha l'obbligo di far visitare il bestiame nel luogo di provenienza prima della partenza, facendosi rilasciare il certificato sanitario di immunità da malattie infettive, e farlo poi controllare e visitare all'arrivo nel territorio del Comune dal veterinario titolare della Azienda Sanitaria competente per territorio.

Art 6

Ai sensi dell'art.21 della L. n.203/82 è esclusa la possibilità di subaffittare i terreni oggetto del presente contratto.

In caso di cessione di parte o dell'intera azienda dell'affittuario ad altra impresa agricola /zootecnica, la cessione del presente contratto può avvenire solo previa il consenso scritto da parte del locatore e mantenendo la durata e i termini del contratto originario.

Allo scadere del presente contratto, il fondo dovrà essere riconsegnato al Comune di Visso senza alcun preavviso libero e sgombero da persone e cose, e i terreni

concessi in affitto torneranno nella piena ed esclusiva disponibilità dell'Ente, senza che l'affittuario abbia nulla a pretendere.

E' fatto divieto all'affittuario di costituire o far costituire servitù passive, anche meramente di fatto o in via transitoria, di apportare modifiche allo stato dei luoghi, di attuare addizioni o miglioramenti se non espressamente autorizzati previo accordo scritto tra le parti; in caso contrario, i miglioramenti restano a beneficio del fondo, con l'espressa e dichiarata rinuncia dell'affittuario ai diritti di legge in materia.

Art.7

L'affittuario dichiara di assumersi tutte le responsabilità civili e penali relativamente alla gestione dei fondi dallo stesso presi in affitto; dichiara inoltre di assumersi i rischi del mancato uso per ragioni derivanti da avversità atmosferiche e comunque da fatti indipendenti dalla volontà del concedente.

Art.8

La concessione in essere con l'allevatore _____ rep.n. _____ del _____, dalla data di stipula del presente contratto, è risolta di diritto. Sono fatti salvi tutti gli adempimenti dovuti dall'allevatore alla data di stipula del presente contratto.

Art.9

La tassa pascolo, con decorrenza dalla data di stipula del presente contratto, e quindi proporzionalmente con riferimento alla stagione pascoliva 2018, ed integralmente per le stagioni pascolive successive, limitatamente al carico massimo di bestiame di 1,3 UBA per ettaro, rapportato alla superficie complessiva e alla zona di pascolo contrattualizzata di cui si usufruisce, non è dovuta dall'allevatore affittuario.

Art.10

L'affittuario, a garanzia del presente contratto, si impegna a prestare cauzione definitiva, pari al canone annuo aumentato del 20% entro la prima annualità del contratto con modalità che verranno stabilite dall'Amministrazione comunale.

Art.11

Ogni modificazione del presente contratto, dovrà essere stipulata per iscritto e con l'assistenza delle Organizzazioni Professionali.

Il mancato rispetto di ogni clausola del presente contratto, in quanto ritenuta essenziale, costituisce motivo di risoluzione dello stesso.

In caso di inosservanza da parte dell'affittuario degli obblighi contrattuali, il Comune procederà ad inviare tramite raccomandata con avviso di ricevimento o mediante notifica del messo comunale invito ad adempiere entro un termine non inferiore a 15 giorni. Decorso infruttuosamente tale termine il Comune procederà all'incameramento della cauzione definitiva quale penale per gli inadempimenti e all'avvio delle procedure per l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art.46 della legge n.203/1982 e, nel caso di infruttuoso esperimento di tale tentativo, ad adire le vie legali per la risoluzione del contratto in danno dell'affittuario e fatto salvo inoltre ogni diritto al risarcimento dei danni in capo al Comune affittante.

In caso di insorgenti controversie le parti riconoscono competente il foro di Macerata.

Art.12

Per tutti gli effetti del presente atto la parte affittuaria dichiara di eleggere domicilio presso il Comune di Visso – sede Comunale.

Art.13

Le imposte sui terreni sono ripartite come segue:

- Al concedente spetta il calcolo sul R.D.;
- All'affittuario spetta il calcolo sul R.A..

Le spese contrattuali, inerenti e conseguenti, sono a carico dell'affittuario, salvo l'imposta di registro dovuta al 50% tra le parti.

Art.14

Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi del D.P.R. del 26.12.1972, n.642 e s.m.i..

Art.15

Il Comune di Visso, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, informa l'affittuario che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Art.16

Per tutto quanto non previsto dal presente atto, si richiamano integralmente le vigenti disposizioni di legge, le disposizioni del codice civile, le norme di polizia forestale e le norme riguardanti gli usi civici.

Del che si è redatto il presente contratto, il quale consta di n. ____ facciate e che, letto ed approvato dalle parti viene sottoscritto come appresso:

L'AFFITTUARIO: _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: _____

Con riferimento al sopra esteso testo contrattuale l'affittuario dichiara che sono accettati e vengono specificamente approvati gli articoli 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 - 10

Per accettazione L'AFFITTUARIO

LE ORGANIZZAZIONI PROFESSIONALI _____

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to **PAZZAGLINI GIULIANO**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to **Galassi D.ssa Gabriella Maria**

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesposta deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1 del T.U. n. 267/2000) e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari (art.125 del T.U. n. 267/2000) tramite elenco n. 690 del 23-01-2019

Li 23-01-2019 Reg. n.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Galassi D.ssa Gabriella Maria

Viene comunicata inoltre, con lettera n. in data 23-01-2019 all'Ufficio Territoriale di Governo (art. 135 del T.U. n. 267/2000).

Li, 23-01-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Galassi D.ssa Gabriella Maria

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, del T.U. n. 267/2000)

Li, 11-12-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Galassi D.ssa Gabriella Maria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 23-01-2019 al 07-02-2019, ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000.

Li, 08-02-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Galassi D.ssa Gabriella Maria

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 11-12-2018

☐ per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000.

☐ essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Li, 12-12-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Galassi D.ssa Gabriella Maria

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Galassi D.ssa Gabriella Maria